

REGOLAMENTO
COMUNALE PER LA
DISCIPLINA DELLA
COMPARTECIPAZIONE
DELL'ADDIZIONALE
COMUNALE
DELL'I.R.PE.F

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 05.02.2007

INDICE

- Art. 1 Oggetto del regolamento
- Art. 2 Determinazione dell'aliquota
- Art. 3 Esenzioni
- Art. 4 Disciplina della riscossione
- Art. 5 Rinvio a disposizioni di legge
- Art. 6 Entrata in vigore

Art. 1
Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento, in applicazione del disposto dell'art. 1, comma 3, del D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, comma sostituito dall'art. 1. comma 142. lettera a), della legge 27 dicembre 2006 n. 296, disciplina la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche.

Art. 2
Determinazione dell'aliquota

1. Con il presente regolamento adottato ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997. n. 446, e successive modificazioni, il comune di Baricella, con decorrenza dal 1° gennaio 2007, determina la misura dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche in 0,5 punti percentuali.
2. L'aliquota è determinata annualmente dal Comune, ma in assenza di provvedimento è confermata l'aliquota stabilita dal Comune nel precedente esercizio.

Art. 3
Esenzioni

1. Viene stabilita una soglia di esenzione dall'applicazione dell'addizionale comunale all'I.R.P.E.F. per i soggetti aventi un reddito imponibile annuo inferiore a 8.500,00 €.

Art. 4
Disciplina della riscossione

1. In relazione al disposto dell'art. 1, comma 143, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, a decorrere dall'anno d'imposta 2007 il versamento dell'addizionale comunale all'IRPEF è effettuato direttamente al Comune, attraverso apposito codice tributo assegnato al Comune, con le modalità di attuazione definite con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze.

Art. 4
Rinvio a disposizioni di legge

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.
2. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si fa rinvio alle disposizioni dei legge.

Art. 5
Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore con il primo gennaio 2007.
2. La deliberazione di variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale IRPEF è da pubblicare nel sito individuato con decreto del Capo del Dipartimento per le politiche fiscali del ministero dell'Economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico.

